



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

Originale

Prot. n. 472

ORDINANZA N.4 DEL 15-01-2020

Oggetto :

ORDINANZA PER ABBATTIMENTO DI UNA QUERCIA DI PROPRIETA' DEI SIG.RI CASTELLANI STEFANO E MARIA LUISA RADICATA LUNGO LARGINE DELLA STRADA COMUNALE GABBONE

IL SINDACO

VISTA la segnalazione pervenuta in data 14/01/2020 dai Sig.ri Castellani Stefano e Castellani Maria Luisa, residenti a Mogliano in via XXV Aprile n. 52, proprietari del fondo agricolo sito in Mogliano identificato catastalmente al foglio 11 particella 63, e dal Comando di Polizia Municipale, relativa alla presenza di un quercia che crea pericolo per la viabilità;

Preso atto che in seguito a sopralluogo effettuato dall'U.T.C, è stato constatato che la pianta è radicata sulla scarpata in adiacenza alla strada comunale Gabbone, minaccia rovina sulla strada Comunale, in quanto l'ancoraggio dell'apparato radicale è stato compromesso da una perdita di acqua consistente dovuta dalla rottura della linea dell'acquedotto comunale con conseguente principio di smottamento del terreno;

PRESO ATTO che la pianta in oggetto presenta l'apparato radicale scalzato e danneggiato da parassiti e la stessa è inclinata verso la Strada Comunale;

VISTO inoltre che il precario ancoraggio al terreno delle radici, in caso di vento potrebbe facilmente causare il ribaltamento della pianta minacciando rovina sulla sottostante strada comunale creando potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;

RITENUTO pertanto indispensabile procedere con urgenza alla rimozione della suddetta pianta, al fine di eliminare il potenziale pericolo incombente che minaccia l'incolumità dei cittadini sia per la tutela privata che pubblica;

VISTO che nella fattispecie ricorrono le condizioni di interesse pubblico di cui all'art. 54 comma 2 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

RITENUTO altresì necessario adottare i conseguenti urgenti provvedimenti;

VISTA la Legge Regionale Marche n. 7/1985 e succ. mod. ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale Marche n. 6/2005 e succ. mod. ed integrazioni;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PRESO ATTO che la pianta in oggetto è radicata fuori dal perimetro urbano così come delimitato dal vigente strumento urbanistico in zona E – agricola;

Rilevato opportuno ed indispensabile intervenire al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;

ORDINA

ai sig.ri Castellani Stefano, nato a Corridonia il 20.03.1959 c.f. CSTSFN59C20D042U e Castellani Maria nata a Macerata il 10.01.1956 c.f. CSTMLS56A50E783D, entrambi residenti in via XXV Aprile n. 52 – 62010 Mogliano, proprietari del fondo agricolo sito in Mogliano contraddistinto catastalmente al foglio 11 particella 63, l'abbattimento di n. 1 pianta di quercia, radicata lungo l'argine della strada comunale Gabbone, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente, con avvertenza che in difetto sarà proceduto a cura di questo Comune, con spese a carico del contravventore.

PRESCRIVE

Qualora ne ricorrano le condizioni, l'applicazione ed il rispetto delle seguenti disposizioni:

- L'area dei lavori dovrà essere transennata ed isolata, con la presenza di movieri a terra durante la movimentazione dei mezzi, materiali o carichi, nonché durante le fasi del trasporto sulla sede stradale dell'albero abbattuto, al fine di garantire la totale sicurezza;
- La rimozione del materiale di risulta non recuperabile proveniente dall'abbattimento e taglio della pianta in questione;

INGIUNGE

Qualora i proprietari o chi per essi, non dovesse ottemperare a quanto ordinato entro i termini sopra indicati, i lavori saranno effettuati d'ufficio e le spese sostenute saranno imputate a suo carico e rimosse nelle forme previste dalla vigente legge, facendo comunque salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste in caso di non ottemperanza, dal codice penale;

DISPONE

Che copia del presente provvedimento sia immediatamente trasmesso e notificato come da prassi consuete e/o procedure di rito a:

- sig. Castellani Stefano nato a Corridonia il 20.03.1959, residente in Via XXV Aprile n. 52 - 62010 MOGLIANO;
- sig.ra Castellani Maria Luisa nata a Macerata il 10.01.1956, residente in via XXV Aprile n. 52 – 62010 MOGLIANO
- Al coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 29,2° comma della Legge Regionale 6/2005 e s.m.i;
- All'albo del Comune

Che la presente Ordinanza ha validità riferita esclusivamente alla durata dei lavori;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199) decorrenti dalla notifica della presente.

L'ufficio di Polizia Municipale, coadiuvata all'occorrenza dall'Ufficio Tecnico Comunale sono incaricati del rispetto della presente ordinanza.

Mogliano , li 15-01-2020



IL SINDACO
Dott.ssa CECILIA CESETTI